

La pubblicità degli esiti scolastici

Editoriale di Anna Arnone, Direttore responsabile

Desidero dedicare questo editoriale ad una storia senza senso, anche se un senso questa storia dovrebbe averlo (come direbbe Vasco). Nella nebbia generata dal Covid il Ministero dell'istruzione si è trovato a dare, in un primo tempo, indicazioni relative alla pubblicità degli esiti scolastici facendo riferimento all'albo online. Di fronte a questa prima affermazione c'è stato il gruppo degli "esultanti" e il gruppo dei critici. Io vorrei parlare subito dei critici, visto che le motivazioni degli esultanti sono mere affermazioni di principio. Dopo anni di pronunce del Garante che ha sanzionato dirigenti scolastici per aver pubblicato la composizione delle classi o aver richiesto informazioni aggiuntive al momento dell'iscrizione, la comunicazione ministeriale è sembrata davvero azzardata. Perché il Garante nel corso degli anni ha adottato questi provvedimenti? È vero che mancava la base giuridica per poter procedere alla diffusione dei dati, ma la mancanza della base giuridica manifesta un concetto ben chiaro: vince la protezione sulla trasparenza. E veniamo alla pubblicità (legale) degli esiti. È vero che abbiamo una norma primaria, l'art. 32 della l. 69/2009, che prevede che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati...".

In conseguenza di detta previsione, tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali sono obbligate a pubblicare sul proprio sito informatico, anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, gli atti e i provvedimenti amministrativi che necessitano di pubblicità legale. La pubblicazione all'albo on-line sostituisce, dunque, ogni altra forma di pubblicità legale in altri siti informatici, salvo i casi espressamente previsti dall'ordinamento o dall'autorità giudiziaria. Intanto l'AGID provvede alla Redazione di linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA. Al punto 8. - Individuazione dei documenti soggetti a pubblicazione - si afferma che "sono pubblicati all'albo on-line i documenti previsti dall'ordinamento, da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipende la loro efficacia. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di queste linee guida, le amministrazioni pubbliche individuano con provvedimento espresso l'elenco dei documenti da pubblicare all'albo on-line".

Prima di vedere come si è comportato il MI, facciamo il punto sulla distinzione tra l'albo cartaceo e l'albo on line, quanto agli effetti potenziali sulla privacy.

L'introduzione, con legge n. 69/2009, dell'obbligo di pubblicare online atti e documenti per i quali era prevista l'affissione all'albo pretorio, ha reso ancor più delicato il **rapporto tra privacy e trasparenza amministrativa**. Infatti, se con la pubblicazione degli atti all'albo "analogico" rivestiva carattere locale, essendo questo di norma collocato all'interno delle case comunali, con la digitalizzazione dell'albo e la pubblicazione dei contenuti sul sito web dell'ente locale, le informazioni pubblicate acquisiscono carattere ubiquitario, in quanto potenzialmente accessibili da chiunque sia connesso ad internet da qualunque parte del globo.

Questa considerazione fa pensare a quanto indefinibile sia il potenziale di danno che può provocare la dispersione nella rete di un voto, anche se positivo.

L'art. 17 del d.lgs. n. 281 del 30 luglio 1999, recante norme in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, ha introdotto nel Testo Unico delle leggi sulla pubblica istruzione un nuovo art. 330-bis. La disposizione, regolando la disciplina della privacy in ambito scolastico, recita testualmente che *"restano ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto"*.

E gli articoli 3 e 6 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169)

stabiliscono che *“gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”* (Codice della privacy).

L'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275 del'8 marzo 1999, recante il regolamento sull'autonomia scolastica, dispone che tutti i provvedimenti adottati dalle scuole (compresi quelli riguardanti la carriera degli alunni e la valutazione), fatte salve le norme speciali in materia di disciplina del personale e degli studenti, devono essere pubblicati all'Albo della scuola e diventano definitivi il quindicesimo giorno della pubblicazione.

La comunicazione all'Albo determina (con presunzione legale semplice, che ammette prova contraria, consistente nel dimostrare che l'interessato non poteva oggettivamente prenderne visione) la conoscenza legale dell'atto, ai fini del decorso del termine per impugnarlo. Certamente questo articolo va interpretato alla luce della l. 69/2009, ma sempre comparando l'interesse pubblico sotteso alla pubblicazione e il diritto alla privacy dei soggetti coinvolti. La pubblicità legale degli esiti scolastici ha come scopo la comunicazione *“individuale”* dell'esito, facendo nascere, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la pretesa alla legittima valutazione individuale. E, dunque, come raggiungere questo obiettivo con la modalità meno invasiva? La modalità indicata dal MI e dal Garante raggiunge l'obiettivo della dematerializzazione attraverso un accesso limitato agli interessati. Prima di concludere va richiamata la norma speciale contenuta nel Codice della Privacy:

Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. Garante per la protezione dei dati personali 28 2.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

Qual è, pertanto, l'interesse a vedere pubblicati gli esiti scolastici sull'albo online della scuola?

Non è una gara

Non è una vetrina

Non è un concorso

Può essere:

Un'occasione di bullismo

Un segno indelebile della sua carriera scolastica

Un'occasione di paragone con i compagni di classe

Proteggere i dati significa più che mai, in questa occasione, proteggere la dignità presente e futura dei ragazzi, che sarebbe pregiudicata da una permanente pubblicazione di dati chiaramente agli stessi riferentesi e contenenti una valutazione negativa o, quantomeno, inferiore rispetto a quella dei compagni di classe.

A proposito, non trovo alcuna motivazione di coloro che si sono dimostrati entusiasti di fronte alla prima indicazione ministeriale, se non una retorica e asfittica lettura della norma.

E veniamo al contenuto di questo numero della rivista.

Giancarlo Sacchi affronta il goal n. 4 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite il quale prevede che *“tutti gli studenti acquisiscano le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l'altro, stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e non violenta, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale”*. L'autore illustra alcuni esempi di progetti che coinvolgono questi aspetti valoriali ed educativi ed hanno come parte della natura osservabile il fiume PO.

Adriano Cecconi affronta in modo sistemico il tema della programmazione e del controllo nell'istituzione scolastica, controllo non di legittimità, ma relativo ai risultati della programmazione. La disamina si fonda

sull'analisi dei due documenti più decisivi per il raggiungimento degli obiettivi di performance: il Ptof e il programma annuale. L'autore descrive compiutamente le relazioni tra i due documenti e raffronta i meccanismi programmatori della scuola con quelli del sistema produttivo.

Carmen Iuvone ricostruisce il sistema normativo sul cyberbullismo attraverso la ricognizione della normativa nazionale e regionale. Nella seconda parte dell'articolo, l'autrice commenta la sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2019 avente oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h) della costituzione. Le disposizioni impugnate eccederebbero l'area di intervento regionale circoscritta agli interventi di carattere educativo interferendo con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza". La Corte costituzionale, con la sentenza citata ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 4 della legge della regione Umbria, 9 maggio 2018, n. 4.

Francesco Nuzzaci analizza l'art. 417 bis del codice di procedura civile che disciplina le controversie in materia di rapporto di lavoro. L'articolo non offre solo un'approfondita esegesi normativa, ma anche un format finale di memoria difensiva. Ciò, nella considerazione che le modalità di svolgimento del giudizio del lavoro vedono il coinvolgimento "coatto" del dirigente, poco o mal supportato dall'Amministrazione e dall'Avvocatura dello Stato.

Ivana Summa inizia la trattazione con il concetto di "spreco", fenomeno a cui potrebbe portare la ripartenza del sistema scolastico. L'originale trattazione recupera un ulteriore elemento di riflessione che riguarda gli aspetti materiali, in quanto oggetti che segnano lo spazio e il tempo (si pensi alla disposizione delle aule negli edifici scolastici e alla campanella che scandisce l'attività didattica) di una determinata organizzazione che, di fatti, con la loro stessa presenza condizionano l'agire individuale e collettivo. Infatti, mentre in passato gli studiosi parlavano, per descrivere il volto sociale delle organizzazioni, solo di strutture informali o sistemi di significati, interazioni, azioni e comportamenti, oggi molti scienziati sociali sono concordi nell'attribuire grande rilevanza alle "pratiche", concetto che ha trovato spazio di riflessione in filosofia, in tecnologia, in sociologia, in pedagogia e non solo. L'autrice si riferisce agli "aspetti sociomateriali" delle organizzazioni, il cui studio in campo educativo in Italia è stato portato avanti da studiosi come P. Landri per la ricerca sociologica e P. Calidoni per la ricerca pedagogica.

Renato Loiero commenta i provvedimenti adottati dal Governo per il Paese che, al momento in cui si scrive, sta uscendo dalla fase più complessa della pandemia e sta progettando la ripresa delle attività scolastiche 2020/2021. Con la sequenza dei provvedimenti di urgenza approvati nella prima metà dell'anno è stata adottata una serie di misure con l'obiettivo di assicurare la ripresa dell'attività scolastica nel 2020/2021 in sicurezza e in modo adeguato alla situazione epidemiologica.

Federica Marotta, nella sua analisi, vuole sottolineare e consolidare un punto di fondamentale importanza nel lavoro della scuola: la cura dell'educazione della più ampia fetta di popolazione possibile, tendendo alla totalità. La scuola, infatti, segue tutto un complesso di norme articolato e, sicuramente, necessario alla sua organizzazione, ma è importante che essa tenda sempre al suo obiettivo primario. Per questo la normativa di riferimento ha e deve avere natura flessibile, non perentoria, per poter adattarsi alle sempre crescenti e molteplici esigenze espresse dell'utenza, nella cura dell'interesse pubblico di grande importanza che le viene affidato.

Vanna Monducci ha elaborato una disamina completa delle problematiche relative alla riapertura dell'anno scolastico, analizzando modalità organizzative degli spazi e dei tempi. Ma la completezza del quadro sta anche nella revisione del patto di corresponsabilità e nella formazione del personale. Un vero vademecum.

Anna Armone, cioè io, affronta in modo sistemico il tema delle responsabilità del dirigente scolastico in caso di danno occorso ad un alunno. È un tema complesso che comporta implicazioni nelle varie fasi della gestione degli infortuni. Non bisogna, infatti, trascurare i due aspetti della prevenzione degli infortuni e dell'attività contrattuale in materia assicurativa. La filiera, come si è detto, è complessa e il ruolo dirigenziale non si spende esclusivamente nella fase organizzativa della vigilanza, ma trova le ragioni fondative nella capacità e competenza gestionale e negoziale.

Ed ora passiamo all'area della formazione culturale, offrendo a dirigenti e docenti recensioni librerie e cinematografiche utili alla progettazione dei percorsi didattici.

Nella rassegna libraria, **Giuliana Costantini** presenta quattro libri, il primo dei quali, di Paolo De Luca, *“La strage dei pettinai”*, sembra essere nuovamente di attualità con la pandemia. Nella storia del nostro paese e non solo, ci sono stati periodi di terribili pestilenze, si pensi non soltanto a quella del 1630 a Milano resa celebre dal Manzoni, ma anche ad esempio in tempi molto più recenti alla tremenda “Spagnola” epidemia diffusasi nel 1918-1919 che fu così chiamata perché comparsa per la prima volta a Madrid e che ha mietuto molte migliaia di morti in tutta Europa o alla più recente asiatica. La vicenda descritta in questo libro si svolge nel maggio del 1848, un anno faticoso per tutta l'Europa, in un piccolo paese del cosentino, San Giorgio Albanese.

Il secondo libro, di Giuseppe Lupo, *“Breve storia del mio silenzio”* è un libro ottimista, dove la cultura svolge una funzione predominante e dove la descrizione di due mondi così diversi, Atella da un lato e Milano dall'altro, trovano inaspettatamente un punto in comune: certi libri sono gli stessi e, anche, soprattutto certi sentimenti.

Il terzo libro, di Jenny Erpenbeck, *“Storia della bambina che volle fermare il tempo”*, è un libro che spinge il lettore, pagina dopo pagina, a sperare che qualcosa riaffiori, magari dal secchio vuoto che la ragazzina stringe in mano, almeno quando finisce in un orfanotrofio. L'autrice, in questo personaggio femminile perennemente estraneo alla realtà che lo circonda, in una Berlino dei nostri giorni che pure spinge la ragazzina a vivere in comunità, a studiare, a giocare, sembra identificare gli aspetti più oscuri di un'esistenza quotidiana che non si vuole accettare e che semplicemente si tollera, senza ribellioni, ma senza partecipazione, come certe bambole che non possono scomparire, ma neanche vivere.

L'ultimo libro, di Francesco Marino, *“Lo chef consiglia amore”*, narra la storia di uno Chef a Parigi che entra in crisi per la curiosità accesa da una sua giovane dirimpettaia con la quale condivide l'ora del ritorno, all'alba. E intanto si parla di pranzi che sembrano lontanissimi. La pandemia ha letteralmente cancellato almeno momentaneamente un certo tipo di mondo, solo all'apparenza fatuo: guardando più in profondità però è ancora una volta il sentimento e non solo il bon ton che vince sul desiderio di apparire, la generosità sulla sfrenata ambizione, insomma, vince l'amore.

Chiudiamo con la rassegna cinematografica di **Vincenzo Palermo**. Il primo film, di *Teen Spirit - A un passo dal sogno*, narra la storia di Violet Valeski, adolescente languida e dal temperamento malinconico, che vive con la madre nell'isola di Wight, circondata dal verde e dalle brume che offuscano il suo più grande sogno: diventare una stella della musica. Scoperta per caso da un ex cantante lirico ormai in rovina, Violet troverà la forza per evadere dal suo “piccolo mondo antico” e scoprire il fragore luccicante dello star system. Il secondo film, di *Juliet Naked - Tutta un'altra musica*, narra di Annie che sogna di evadere dal piccolo paese natio ed è stanca della routine di un lavoro inappagante, di Duncan che respira ascoltando solo Tucker Crowe e rubandogli pezzi di vita per intavolare discussioni con gli altri fan, di Tucker, relegato nel garage di una sua ex, cerca di sfuggire alle sue precedenti relazioni e ai molti figli disseminati per il globo. Ognuno cerca un'occasione di rivalsa e un modo per ricominciare a sognare. Sulla base del meccanismo narrativo di Hornby, ben oliato e perfettamente equilibrato, si innestano le storie di personaggi diversi che vivono cercando con ostinazione il loro centro di gravità permanente. **X**